



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Opposizione avverso ricorso pretorile ex art. 28 L.300/70 promosso dai sigg. Bramo F. e Imperio M., quali segretari territoriali FILT-CGIL e FIT-CISL.

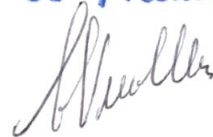
L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente della Commissione Amministratrice dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Vista la deliberazione presidenziale n° 136 del 04/05/95, ratificata dalla Commissione Amministratrice con provvedimento n° 137 del 15/05/1995, con cui si affidava mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali dell'AMAT, avverso il ricorso ex art. 28 - Legge n° 300/70 - promosso dai sigg. Bramo Francesco e Michele Imperio in qualità di segretari territoriali della Filt-CGIL e Fit-CISL, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Pollicoro e Domenico Casulli, inteso ad ottenere la condanna dell'AMAT per comportamento antisindacale per la negazione della concessione di permessi sindacali, ex art. 27 CCNL 1986 ai dipendente Bramo Francesco e Matacchiera Vito Michele;
- Atteso che il Pretore adito, dott. Marcello Maggi, esaminato il ricorso , nell'udienza del 18/luglio/1995, ha dichiarato antisindacale il comportamento dell'Azienda, con condanna delle spese di procedura, compensate per metà;
- Atteso che vi sono fondati motivi per opporsi al citato provvedimento;
- Ritenuto poter confermare l'incarico di difesa all'avv. Olimpia Cimaglia e di nominare, altresì, l'avv. Anna Vitale di Cosenza, particolarmente esperta in materia di rapporto di lavoro degli Autoferrotramvieri;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il Bilancio preventivo 1995;
- Visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986

DELIBERA

- di proporre opposizione avverso la decisione assunta dal Pretore, dott. Marcello Maggi, in data 18/luglio/1995, in narrativa specificato, affidando il mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali, e all'avv. Anna Vitale di Cosenza;
- di prevedere un acconto a titolo di fondo spese di £ 100.000 a favore dell'avv. Olimpia Cimaglia e la spesa presuntiva di £. 1.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a favore dell'avv. Anna Vitale, con imputazione delle stesse a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il
26 LUG. 1995

IL DIRETTORE



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 27/luglio/1995

N° di Protocollo : Dir/

1844/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia del dispositivo della deliberazione assunta dal Presidente della Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 26/luglio/1995, contrassegnata con il seguente numero cronologico:

- Del. n° 218.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

*P. R.
27/7/95
Pav*

legge
e spese legali

FILT-CGIL e FITC

C/ AHAT

19 LUG. 1995

-1-

N. 8261 di Prot.

Il Pretore di Taranto - Giudice del Lavoro

→ A. M. Cimaglia

letti gli atti, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni;

visto l'art. 28 L. 300/1970, a scioglimento della riserva espressa;

o s s e r v a

Le censure di antisindacalità sono fondate.

Il comportamento denunciato dalle sigle sindacali istanti, attiene al diniego dell'A.M.A.T., espresso nella lettera del Direttore di esercizio in data 21-3-1995, a consentire ai dipendenti Bramo Francesco e Matacchiera Vito, rispettivamente segretario comprensoriale della Filt-Cgil e segretario regionale della Fit-Cisl, la fruizione dei premessi sindacali contemplati dall'art. 27 CCNL del 1976 per i dipendenti del settore autoferrotranviario, in favore dei "componenti di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria, dei Sindacati regionali, provinciali o territoriali" per la partecipazione "a riunioni degli organi, comitati o Commissioni cui appartengono o per trattative sindacali di loro competenza".

A giustificazione del rifiuto la datrice ha qualificato detti benefici come "non compatibili con le esigenze aziendali" e forieri di disservizi negli uffici di appartenenza dei due citati sindacalisti; e dopo avere richiamato l'alto numero di permessi goduto da questi ultimi anche negli anni precedenti a quello corrente, ha contestato loro in via disciplinare la "scarso rendimento... ai sensi dell'art. 27 all. a R.D. 148-31".

L. Pizzuti

IL PRETORE
(Dr. M. F. Maggi)

Infine l'Azienda ha invitato i destinatari della comunicazione " a voler riprendere servizio fin dal 23-3-1995, ritenendo non concessi i permessi eventualmente già richiesti relativi a quella data e successive", e tenendo conto che in futuro i permessi sindacali eventualmente spettanti potranno essere concessi "solo subordinatamente alle esigenze aziendali".

Per comprendere la valutazione di antisindacalità di tale orientamento aziendale, va ricordato che la norma collettiva sopra citata non determina la misura del cd. "monte ore" di permessi riconoscibili ai membri di organi direttivi territoriali, limitandosi a precisare il numero dei dipendenti investiti di cariche sindacali cui volta per volta sono concedibili i permessi, le modalità della comunicazione preventiva di loro fruizione, e la loro compatibilità con le "esigenze tecnico-aziendali"; e lo stesso è a dirsi per l'art. 30 della legge 20-5-1970 n. 300, il quale disciplina la materia dei permessi ai componenti di organi direttivi territoriali, il quale contiene una disciplina ancor più scarna.

A fronte di tale mancata indicazione, la quantificazione del monte-ore è stata in passato operata presso l'A.M.A.T., come si evince dalle informative assunte e dalla copiosa documentazione in atti, in via pattizia. In particolare ciò è accaduto con accordo sindacale del 3-1-1983, contenente la previsione di un totale di 1908 giornate per le Organizzazioni aderenti a CGIL-CISL-UIL. Tale accordo è stato ritualmente disdettato dall' A.M.A.T. a partire dal

IL PRETORE
Dr. Mario Maggi

1992, ed i tentativi di successiva ridefinizione pattizia dell'istituto non hanno sortito apprezzabili risultati.

In particolare non ha acquisito efficacia il "protocollo di intesa" stilato in sede di rinnovo del contratto integrativo aziendale (il quale fissava un tetto complessivo di 1500 giornate, sulla cui distribuzione peraltro non si raggiunse intesa-informatore Matacchiera) nè l'accordo del 28-1-1994 intervenuto tra Cgil, Cisl e Uil, e Direttore di esercizio in data 28-1-1994, mai ratificato dalla nuova Commissione Amministratrice dell'Azienda.

Medio tempore l'azienda ha concesso i permessi dando in un primo momento applicazione temporanea al precedente accordo del 1983 con apposite delibere temporalmente delimitate, e successivamente concedendo, in attesa della definizione del contenzioso, permessi in misura pari o vicina a quella pregressa (informatore Matacchiera il quale ha dichiarato che di fatto da parte delle OO.SS. si era rispettato il limite delle 1500 giornate di cui all'accordo del 1992-v. anche missiva in data 15 ottobre 1992 del Direttore di esercizio, in cui si richiama la misura dell'impegno assunto in sede di rinnovo del contratto integrativo aziendale, non entrato in vigore per annullamento da parte del Coreco della delibera di sua approvazione).

Ultimamente, anche a seguito del permanere del contenzioso circa la verifica dell'effettiva fruizione dei permessi (che tuttavia non è oggetto del presente giudizio ed al quale è stata data convincente e condivisibile soluzione con la pronuncia n.465-94 del Pretore di Taranto in atti) ed al perdurare di disaccordi (cfr. verbali di

IL PRETORE
(Dr. Marcello Maggi)

riunione dell'aprile e maggio 1995), non esiste una determinazione convenzionale circa la misura dei permessi concedibili (cfr. dichiarazioni dell'informatore Matacchiera).

In tal contesto la decisione aziendale del 21-3-1995 costituisce definizione unilaterale dei problemi sollevati dall'incerta regolamentazione: ancorando infatti il godimento dei permessi alla verifica, compiuta volta per volta, della loro compatibilità con le esigenze aziendali, l' A.M.A.T. ha in pratica rimesso ad una propria esclusiva determinazione la definizione non solo del quantum ma anche dell'an della fruizione dei permessi, subordinandola ad una valutazione insindacabile e non ancorata a parametri obiettivi.

(Dr. Adriano Maggi)

A legittimare tale comportamento non vale richiamare il dettato dell'art.27 del CCNL del 1976, in quanto la subordinazione della fruizione ad una discrezionale valutazione di esigenze aziendali, individuate volta per volta dal datore, potrebbe invero esser occasione di facili abusi ed immotivate o discriminatorie determinazioni, in concreto lesive della libertà sindacale, tutelata dalle norme statutarie e dell'art.39 Cost.; con la conseguenza che la clausola dell'art.27 del citato CCNL deve ritenersi affetta da nullità (per tale principio espresso in relazione ad analoghe norme collettive Cass. 23 novembre 1985 n. 5847) e non validamente richiamabile.

L'inutilizzabilità del limite delle esigenze di servizio da parte del datore è confermata peraltro dalla natura, ormai pacifica in giurisprudenza, potestativa del diritto

sindacale in questione (Cass. sez. lav., 12 dicembre 1989 n. 5520-id.3430-89): ovvero dalla sua idoneità, nei limiti e con le modalità predefiniti dalla legge e dell'autonomia collettiva, ad incidere nell'altrui sfera giuridica determinando la sospensione delle consuete obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, prescindendo dal concorso della volontà del datore e quindi dalla possibilità che questi invochi in contrario particolari esigenze produttive.

Queste ultime, per quanto prima detto, possono trovare espressione nella determinazione pattizia del monte ore dovuto, che vale a definire preventivamente, ed una volta per tutte, il limite di compatibilità con le dette esigenze, evitando il pericolo di ingerenza nell'esercizio di libertà sindacali connessa alla valutazione unilaterale e puntuale del datore.

IL PRETORE
(Dr. Marcello Maggi)

Le doglianze aziendali circa il numero eccessivo di permessi goduti dal Bramo e dal Matacchiera, il loro "scarso rendimento" e la necessità di tenere in conto le "esigenze di servizio", non eliminano pertanto il dato della violazione della disposizione inderogabile dell'art.30 della legge 20-5-1970 n.300, la quale impone un modello di definizione concordata della materia richiamando le "norme dei contratti di lavoro", ed esclude che il datore possa indicarne unilateralmente la disciplina, così come l'A.M.A.T. ha fatto.

A fronte del perdurante disaccordo circa la misura delle agevolazioni concedibili, e stante la natura immediatamente precettiva dell'art.30 cit. (cfr. Cass. n. 3430-89 e 5520-89),

sarebbe stato onere dell'Azienda, esperire azione d'accertamento del contenuto del contratto richiedendo al magistrato la determinazione equitativa ex art.1374 c.civ. della misura del beneficio (così come ritenuto possibile da numerose pronunce della Corte di legittimità cfr. le sentenze sopra citate).

La violazione di precetti inderogabili di legge e contrattuali posti a tutela della libertà sindacale, sia sotto il profilo della inutilizzabilità del criterio delle esigenze di servizio unilateralmente determinate, sia per quanto attiene al modello di definizione pattizia (cfr. anche art.2 CCNL del 1976 che prevede anch'esso la definizione in sede collettiva nazionale e quindi contrattuale della materia dei diritti sindacali), supporta certamente la censura di antisindacalità del diniego aziendale opposto alle richieste del Bramo e del Matarochiera, fatta valere dalle OO.SS. ricorrenti.

Siffatta violazione non è esclusa dalla considerazione del difetto di determinazione convenzionale della misura del diritto in questione. Dato il citato carattere precettivo dell'art.30 St.Lav., l'Amat non avrebbe potuto rifiutare la concessione dei permessi se non denunciando il superamento di un monte ore che secondo criteri di equità poteva dirsi legittimo. Nulla di tutto ciò invece ha fatto l'Azienda limitandosi a denunciare l'incompatibilità con esigenze di servizio dei permessi richiesti e lo scarso rendimento dei richiedenti.

Osservato che non può contestarsi lo "scarso rendimento" ove il comportamento che lo concreti sia esercizio di un

IL PRETORE
(Dr. Marcello Maggi)

diritto(che, come detto,determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa), va rilevato che una definizione equitativa del monte ore suddetto ex art.1374 c.civ (a rigore non possibile in questa sede poichè l'art.28 ha petitum condannatorio e non di accertamento, ed il suo oggetto è circoscritto alla domanda fatta valere dalle OO.SS. ricorrenti),non potrebbe prescindere dal contenuto degli accordi sindacali in passato intervenuti sullo stesso oggetto(cfr. le sopra citate pronuncie di legittimità che considerano valido punto di riferimento equitativo gli accordi precedenti sul punto da regolare).I detti accordi da un lato nulla hanno stabilito circa la ripartizione dei benefici tra gli aventi diritto ex art.27 cit., rilasciandola alle determinazioni del sindacato(donde la possibilità di godimento di un alto numero di permessi annui da parte di un singolo sindacalista);dall'altro hanno indicato una misura di permessi che può fruire da parametro orientativo per la definizione del monte ore dovuto.

Quale ragionevole parametro di riferimento in base al criterio di bilanciamento degli interessi in gioco, potrebbe allora richiamarsi quello espresso dall'accordo del 29-1-1994 che sebbene non ratificato dalla Commissione amministratrice e quindi non efficace in via diretta, costituisce pur sempre, in quanto concordato con tra OO.SS. ricorrenti e Direttore di Esercizio, base orientativa per la valutazione dell'entità del sacrificio aziendale.Alla misura di permessi prevista da detto accordo(9000 ore complessive per sei sigle sindacali presenti in azienda) dovrebbe ritenersi ragionevole apportare la riduzione del

IL PRETORE
(Dr. Michele Maggi)

20%,corrispondente ad una volontà di decremento della misura già in essere presso le aziende concordemente manifestata, in sede di rinnovo del CCNL(cfr. verbale dell'11-4-1995 in atti, sottoscritto anche dalle odierne ricorrenti) ,così ottenendo la misura totale di 7200 ore da suddividere(con la garanzia del minimo di 480 ore e secondo i criteri fissati dal detto accordo)tra le organizzazioni sindacali in proporzione al numero dei loro iscritti,in attesa di una definizione pattizia in sede nazionale della materia.

In conclusione va dichiarata l'antisindacalità del diniego espresso con lettera del 21-3-1995 del Direttore di esercizio A.M.A.T. alla fruizione di permessi sindacali da parte di Bramo Francesco e Matacchiera Vito per incompatibilità con esigenze aziendali, e della subordinazione futura del loro godimento ad esigenze unilateralmente indicate dall'Azienda.

Quanto alla misura da adottare per la rimozione degli effetti lesivi, va detto che essa è concepibile solo rispetto agli effetti attuali della condotta, pregiudizievoli dell'interesse collettivo tutelato ex art.29 della legge 20-5-1970 n.300.

Poichè l'azienda ha dichiarato,nella lettera del 21-3-1995, di subordinare, in via permanente, la concessione dei permessi alla valutazione della compatibilità con esigenze di servizio,ed è quindi attuale l'impedimento al libero svolgimento di attività sindacale,va ordinato alla datrice in sede di rimozione degli effetti, di consentire al Bramo ed al Matacchiera la fruizione dei permessi ritualmente

IL PRETORE
(Dr. Marcello Maggi)

richiesti per cui è causa, prescindendo da limiti derivanti dalla predetta compatibilità con esigenze di servizio, di volta in volta determinabili dall'Azienda.

Non può esser invece ordinato in questa sede il pagamento delle retribuzioni per i giorni di permesso comunque fruiti dal Bramo e dal Matacchiera, poichè il fondamento dell'azione ex art.28 consiste nella violazione di norme costituzionali, o, quanto, meno, generali dell'ordinamento, e non già nella violazione di diritti, o comunque di posizioni giuridiche, inerenti al rapporto di lavoro, cui si riferisce la normale tutela individuale del lavoratore (Cass. 18 gennaio 1984 n. 441).

A carico dell'Azienda vanno poste le spese del presente giudizio, compensate per metà in considerazione della obiettiva situazione di incertezza circa la fruizione dei benefici sindacali, cui l'Amat ha inteso porre rimedio sia pur in maniera illegittima, con le denunciate missive del 21-3-1995.

P.T.M.

Il Pretore pronunciando sul ricorso proposto in data 7-4-1995, ai sensi dell'art.28 della legge 20-5-1970 n.300, dalla FILT-CGIL e FIT-CISL, in persona dei loro segretari comprensoriali, nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, così provvede:
-dichiara antisindacale il comportamento dell'A.M.A.T. consistente nel diniego di concessione, per incompatibilità con esigenze aziendali e di servizio, espresso con lettere del 21-3-1995, dei permessi sindacali richiesti dai dipendenti Bramo Michele e Matacchiera Vito, e nella

IL PRETORE
(Dr. Mariella Maggi)

ordinazione permanente di detto beneficio alle citate
genze:ordina all'A.M.A.T. di consentire comunque la
zione dei permessi sindacali ritualmente richiesti dai
detti sindacalisti, con esclusione del limite di
patibilità con esigenze di servizio unilateralmente
ividuate:condanna l'A.M.A.T. in persona del suo legale
presentante pro tempore al pagamento in favore delle
anizzazioni sindacali ricorrenti, delle spese della
cedura, compensate per metà, metà che liquida in
plessive £.1.200.000 di cui £.800.000 per onorario,oltre
e CAP, da distrarsi in favore degli avv.ti D.Casulli e
ollicoro,anticipatari dichiarando la compensazione tra
parti per il residuo.

anto, 18-7-1995

Cancelliere

Il Pretore

(Dr. Marcello Maggi)

Deposito in Cancelleria
oggi 18-7-95
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Marcello Maggi

L. 53/7 di Prot.

Avv. Vincenzo Pollicoro
Dott. Proc. Stefania Pollicoro
Via Pitagora, 24 - Tel. 4527862
74100 - Taranto

Pretura di Taranto - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970

5142/PT

Bramo Francesco e Imperio Michele, elettivamente domiciliati in Taranto, Via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale, insieme con l'avv. Domenico Casulli, sono rappresentati e difesi con mandato a margine, nelle loro qualità di segretari comprensoriali rispettivamente della FILT-CGIL e della FIT-CISL.

preMESSO:

a) che Bramo Francesco e Matarachiero Vito sono dipendenti dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.):

b) che il primo, come già detto, è il segretario comprensoriale della FILT-CGIL mentre il secondo, oltre ad essere segretario regionale della FIT-CISL, ricopre numerose altre cariche sindacali;

c) che da quando rivestono le anzidette cariche il Bramo e il Matarachiero hanno sempre goduto dei permessi sindacali di cui all'art. 27 della legge n. 300/70. ed all'art. 27 del CC.N.L. per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie esercenti servizi di autotrasporto pubblico in concessione, e di cui agli appositi accordi aziendali;

Avv. Domenico Casulli
Avv. VINCENZO POLLICORO
Il sottoscritto mandato per rappresentare e difendermi nel presente giudizio, nella esecuzione, anche in grado di appello, conferendo all'uso ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere.

Data 3/4/1995

Imperio Michele
Bramo Francesco
Sono sottoscritti
Dott. Vincenzo Pollicoro
Dott. Domenico Casulli

Deposita in Cancelleria

- 7 APR. 1995

(d) che da qualche tempo l'A.M.A.T. ha iniziato a frapporre ostacoli alla fruizione dei permessi di cui sopra, prima formalizzandosi - in contrasto con la prassi - sui tempi della richiesta (doc. n. 1) e richiedendo, poi per il pagamento della retribuzione, "la produzione di idonea certificazione" attestante la reale partecipazione alle attività sindacali per le quali i permessi erano stati richiesti, "rilasciata (la certificazione), con dichiarazione di assunzione di responsabilità, da chi ha presieduto ciascuna riunione o trattativa" (doc. n. 2);

e) che il Bramo e il Matacchiera erano costretti a ricorrere al Magistrato per ottenere il pagamento delle retribuzioni dei giorni dei permessi usufruiti ed il relativo contenzioso è ancora in corso;

f) che, nelle more della definizione del suddetto contenzioso sulle questioni sollevate dall'Azienda, ed al fine dell'ottenimento delle retribuzioni anzidette, i beneficiari dei permessi modificavano il testo della comunicazione indicando non solo le attività sindacali che avrebbero dovuto svolgere ma impegnandosi anche a comunicare l'eventuale mancato svolgimento ;

g) che questo "impegno" non è stato ritenuto

sufficiente dall'Azienda, che ha preteso la conferma dell'attività svolta dal segretario del sindacato a livello provinciale o dagli stessi beneficiari dei permessi quando, per le cariche che rivestono, presiedono le riunioni alle quali i permessi si riferiscono;

Grande

h) che neppure l'adempimento di queste pretese, di contenuto provocatoriamente formalistico, è servito a nulla, perché l'Azienda ha mutato ancora atteggiamento, valutando a sua discrezione le richieste e provvedendo al pagamento soltanto di quei permessi ritenuti alle sue prescrizioni;

i) che, a seguito di più recenti iniziative delle OO.SS. (proclamazione dello stato di agitazione e di uno sciopero di otto ore per il giorno 13/12/1994), l'Azienda ha inasprito il suo atteggiamento di ostilità verso i sindacati, com'è dimostrato chiaramente dalla lettera del presidente e del direttore dell'Azienda del 06/12/1994 (in risposta alla proclamazione dello sciopero), la cui autosindacalità è davvero manifesta;

11

l) ~~Infine~~ da ultimo l'Azienda con comunicazione del 21/3/1995, dopo aver contestato al Bramo ed al Matacchiera "lo scarso, per non dire nullo, rendimento ai sensi dell'art.27 lett. d) aal. A al R.D.

n.148/31" che deriverebbe dalla fruizione dei permessi sindacali, ha così disposto: "Si invita, pertanto, la S.V. a voler riprendere servizio fin dal 23/03/1995, ritenendo non concessi i permessi eventualmente già richiesti relativi a quella data e successivi e tenendo conto che in futuro i permessi sindacali eventualmente spettanti potranno essere concessi solo subordinatamente alle esigenze aziendali, ed in momento tale da non pregiudicare, nel complesso, la prestazione lavorativa che la S.V. è tenuta a rendere all'Azienda";

su allegato

considerato

m) che la decisione di cui sopra è davvero di una gravità inaudita in quanto priva le OO.SS. ricorrenti della attività dei loro dirigenti più qualificati;

n) che trattasi di una decisione sicuramente illegittima in quanto, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, l'esercizio del diritto ai permessi de quibus è un diritto "potestativo" non soggetto ad alcun provvedimento

V. sentenza

o) che, in quanto tale, il diritto ai permessi non può essere neppure subordinato a "esigenze tecnico-aziendali" (la formulazione della norma contrattua-

le, risalente al luglio 1976, non tiene conto della successiva elaborazione giurisprudenziale dell'istituto);

p) che, comunque, il richiamo alle anzidette esigenze aziendali appare chiaramente pretestuoso se si considera che:

- non è possibile parlare di "scarso rendimento" con riferimento a prestazioni lavorative (non rese ed ad assenze dal lavoro assolutamente legittime;

- non vengono neppure specificate quali sarebbero le esigenze tecnico-aziendali (gli uffici presso i quali il Bramo e il Matacchiera operano hanno sempre funzionato regolarmente in loro assenza anche perché di tanto si è tenuto conto nella organizzazione dell'attività);

- ai fini del migliore funzionamento dei servizi aziendali, è chiaramente preferibile una sola assenza prolungata, invece di assenze diversificate nelle persone e nel tempo;

q) che, in definitiva, il contestato provvedimento dell'Azienda ha l'unico e manifesto scopo di para-

lavoro
alle quali il Bramo e il Matacchiera appartengono;

r) che è quindi manifesta e grave la violazione dell'art. 28 della L. n. 300/1970;

alla S.V. di voler, disattesa ogni avversa e diver-
sa richiesta e difesa, che tutte si impugnano e
disconoscono nel modo più assoluto, dichiarare la
antisindacalità delle decisioni e dei comportamenti
dell'A.M.A.T., di cui in premessa, ordinando la
cessazione degli stessi e la rimozione degli effet-
ti, con il pagamento della retribuzione dei giorni
di permesso contestati dall'Azienda e fruiti dai
beneficiari, con rivalutazione monetaria ed inte-
ressi..

Si produce la documentazione menzionata in premessa e si fa riserva di presentare informatori in udienza.

Taranto, lì 03/04/1995.

all from 1-1000

Il Pretore

IL PAESE
malato m.

Copia conforme all'originale

Taranto

22 APR 1995



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Oggi 24 maggio 1995 in Taranto. Richiesto
dall'Avv. VINCE N. 20 Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario dell'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di
Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ho notificato copia di
quanto innanzi ALL'A.M.A.T., IN PERSONA DEL SUO
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
CON SEDE IN TARANTO, VIA C. BATTISTI 654,

.....
.....
....., ivi recandomi e consegnando a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

n.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Copia conforme all'originale

Taranto

22 APR 1995



IL CANCELLIERE

Oggi 2 maggio 1995 in Taranto. Richiesto
dall'Avv. VINCE N. 20 Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario dell'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di
Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ho notificato copia di
quanto innanzi ALL'A.M.A.T. IN PERSONA DEL SUO
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
CON SEDE IN TARANTO, VIA C. BATTISTI 65X,

....., ivi recandomi e consegnando a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria Incaricato alla ricezione atti.

VITO TAMBORRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

COPIA X SEGR.C.A

N. 8604 di Prot.

Av. Vincenzo Pollicoro
Via Filadelfia, 24 - Tel. 27.862
74100 - Taranto

SPECIFICA DELLE SPESE E ONORARI DOVUTI

Via C. Battisti, n. 657

74100 TARANTO

C.F. 00146330733

DESCRIZIONE	SPESE E INDENNITA'	ONORARI
Competenze del procedimento ex art.		
28 L. n. 300/1970 promosso dalla FILT		
-CGIL e dalla FIT-CISL, definito con		
decreto del Pretore del Lavoro di Ta-		
ranto del 18/07/1995.		
TOTALE L.	*	** 600.000
C.A.P. L.		12.000
Spese L.		
I.V.A. L.		116.280
TOTALE DOVUTO L.		728.280
Ritenuta d'acconto L. (12% su onorari)		114.000
IMPORTO NETTO DA PAGARE L.		614.280

C F. PLL VCN 23E26 L049D
P IVA 00215480732